



## **RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA**

al

### **DISEGNO DI LEGGE N. 169**

<<Disciplina degli impianti a fune, delle aree sciabili attrezzate e delle piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)>>

Presentato dalla Giunta regionale il 20 giugno 2022

## GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (1.1) **APPROVATO**

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: <<turismo montano>>, sono aggiunte le seguenti: <<estivo ed invernale>>;  
b) dopo il comma 1 è aggiunto in seguente:

<<1 bis. Fermo restando quanto disposto dal Capo IV del decreto legislativo 40/2021 in materia di normativa a favore delle persone con disabilità, la presente legge regionale si uniforma ai principi generali e alle disposizioni attuative in materia di accessibilità di cui alla legge regionale 19 marzo 2018, n. 10, (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), con particolare riferimento all'obiettivo di ottenere l'accessibilità e la fruibilità delle infrastrutture, dello spazio aperto e dell'ambiente da parte di tutte le persone nella misura più ampia possibile.>>.

Nota a commento: L'emendamento accoglie con entrambe le modifiche quanto emerso in sede di dibattito consiliare, alla presenza anche degli auditi.

In particolare, la lettera a) interviene a precisare che la pianificazione del settore del turismo montano coinvolge tutta l'offerta di servizi non legati specificatamente alla stagione invernale giacché l'offerta del prodotto turistico regionale e delle infrastrutture a ciò dedicate è destinata a essere fruita tanto d'estate quanto d'inverno.

La successiva lettera b) interviene in relazione al fatto che si è ritenuto di fondamentale importanza che già l'articolo dedicato all'oggetto e alle finalità della legge, espliciti la volontà del legislatore di estendere i principi enunciati nella legge regionale 10/2018, anche agli impianti a fune, tappeti mobili e piste nonché alle previsioni del capo III del decreto legislativo 40/2021, specifiche per gli sport sulla neve.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

## MARSILIO, HONSELL

Subemendamento sostitutivo dell'emendamento 1.2 (1.1.1) **APPROVATO**

L'emendamento 1.2 è sostituito dal seguente:

Dopo le parole <<della pratica sportiva dello sci>>, sono aggiunte le seguenti: <<e delle attività di interesse turistico secondo i principi di sostenibilità ambientale, idrogeologica, eco sistemica, climatica ed economica e finanziaria>>.

## MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento modificativo (1.2) **RITIRATO**

All'articolo 1, le parole <<della pratica sportiva dello sci>> sono sostituite dalle parole <<delle pratiche sportive e delle attività di interesse turistico, secondo i principi di sostenibilità ambientale ed economica.>>

## HONSELL

Emendamento modificativo (1.3) **RITIRATO**

Al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole <<e gestione dello sviluppo produttivo e della pratica sportiva dello sci.>> sono aggiunte le seguenti: <<La pianificazione regionale del settore del turismo montano e la programmazione e gestione degli impianti a fune, delle aree sciabili attrezzate e delle piste destinate alla pratica degli sport su neve, è effettuata valutando la sostenibilità non solamente economica e finanziaria, ma anche idrogeologica, eco-sistemica e climatica.>>

NOTA: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento modificativo (2.1) **RITIRATO**

All'articolo 2, comma 1, lettera c), le parole <<dislivello (risalita)>> sono sostituite dalle parole <<trasferimento>>.

## GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (2.2) **APPROVATO**

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole <<pratica degli sport sulla neve>> sono aggiunte le seguenti: <<in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 40/2021>>;
- b) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:  
<<c bis) aree attrezzate: le porzioni di territorio, aperte al pubblico e comprendenti piste servite da impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica di sport ed attività ludico ricreative;>>.
- c) al comma 2, dopo le parole <<legge regionale>>, sono aggiunte le seguenti:<<gli ascensori la cui trazione non sia trasmessa da funi,>>;

Nota a commento: L'emendamento rimanda, per la lettera a) alle disposizioni dell'articolo 4 decreto legislativo 40/2021 che, nel disciplinare le aree sciabili attrezzate, individua l'elencazione degli sport sulla neve.

La successiva lettera c) invece chiarisce quali tipologie di impianti, che comunemente sono chiamati ascensori, sono esclusi dalla norma, in quanto la trazione non è trasmessa a mezzo di funi.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento modificativo (2.3) **RITIRATO**

All'articolo 2, comma 1, lettera f), le parole <<degli sciatori all'interno dell'area sciabile>> sono sostituite dalle parole <<dei fruitori delle piste>>.

MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento modificativo (3.1) **APPROVATO**

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole <<legge regionale>> sono aggiunte le parole <<previa parere della Commissione consiliare competente>>.

## GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (3.2) **APPROVATO**

Al comma 1 dell'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:  
<<a) il funzionamento dell'Autorità di sorveglianza di cui all'articolo 4, comma 1, inclusi i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di ispezione e revisione impianti, nonché i criteri e le modalità relativi alla vigilanza sui contributi annuali e gli oneri di collaudo funiviario dovuti dai gestori per l'attività di sorveglianza tecnica prestata;>>;
- b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:  
<<a bis) i criteri e modalità di svolgimento delle attività di prevenzione e gestione del rischio valanghivo;>>;
- c) alla lettera b), le parole <<di funzionamento>> sono sostituite dalle parole <<di tenuta>>;
- d) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:  
<<d bis) le norme di sicurezza e sorveglianza dei tappeti mobili di cui all'articolo 29, comma 4;>>;
- e) alla lettera f), dopo le parole <<all'articolo 37>> le parole: << comma 2>> sono soppresse.

Nota a commento: L'articolo 3 contiene l'indicazione degli aspetti la cui disciplina è demandata al regolamento di attuazione della presente legge. La modifica della lettera a) si è resa necessaria per meglio definire l'ambito di intervento del testo regolamentare rispetto alle attività e alle modalità di svolgimento delle competenze dell'Autorità di sorveglianza.

Analogamente l'aggiunta della lettera a-bis) e le modifiche delle lettere b), d) e f) si sono rese necessarie per contestualizzare l'ambito di intervento dello stesso testo regolamentare.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Subemendamento modificativo all'emendamento 4.1 (4.0.1) **APPROVATO**

Alla lettera a) dell'emendamento 4,1, le parole <<dopo le parole <<impianti e piste>> sono aggiunte le parole <<per gli sport sulla neve>> e>> sono soppresse.

MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Subemendamento modificativo all'emendamento 4.1 (4.0.2) **APPROVATO**

Alla lettera c) dell'emendamento 4.1:

a) dopo le parole <<porre divieti>> sono aggiunte le parole <<o imporre>>;

b) dopo la parola <<frane>> sono aggiunte le parole <<previo liquidazione dell'indennizzo ai proprietari, pari al valore del materiale legnoso sul quale è stato sottoposto l'obbligo>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (4.1) **APPROVATO**

All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole <<impianti e piste>> sono aggiunte le parole <<per gli sport sulla neve>> e le parole: <<, con l'esclusione degli aspetti riguardanti le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro,>> sono soppresse;

c) al comma 2, dopo le parole: <<regolarità dell'esercizio,>> sono inserite le parole: <<con l'esclusione degli aspetti riguardanti le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro,>>, alla lettera f), dopo le parole <<verifiche e prove>> è aggiunta la parola <<funzionali>> e dopo la lettera k) è aggiunta la seguente:

<<k bis) su segnalazione dell'esercente, può porre divieti allo sradicamento ed al taglio dei boschi laterali alle linee di impianti a fune, ascensore, tappeti mobili e piste, quando ciò possa comportare pericolo alla sicurezza della sede degli impianti o piste in esercizio pubblico per caduta di valanghe o frane.>>.

Nota a commento:

L'emendamento si è reso necessario per dare chiarezza su quali piste interviene la competenza dell'Amministrazione regionale, ovvero le piste per gli sport sulla neve.

Inoltre fa chiarezza sulle funzioni dell'Amministrazione regionale nella sua veste di Autorità di sorveglianza ai fini della sicurezza e regolarità dell'esercizio sugli impianti a fune.

MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento modificativo (4.2) **RITIRATO**

La lettera b), comma 2, dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

<<b) al rilascio del parere sull'ammissibilità tecnica e, ove ricorra, sulla congruità e sulla sostenibilità economica e ambientale degli interventi;>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (5.1) **APPROVATO**

All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell'articolo 5, dopo le parole <<in servizio privato>> sono aggiunte le seguenti: <<e piste>>;

b) al comma 1, dopo le parole <<comma 2>> sono aggiunte le seguenti: <<lettera b)>>;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. I Comuni sono competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di piste per la pratica degli sport della montagna in aree attrezzate limitatamente a quelle individuate al successivo comma 2 dell'articolo 24.>>.

Nota a commento: L'emendamento si è reso necessario per chiarire le competenze dell'Amministrazione regionale, sugli impianti a fune in esercizio privato.

MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento modificativo (6.1) **RITIRATO**

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<1. Sono Poli turistici montani i territori dei Comuni di cui all'Allegato A in cui sono localizzati impianti di risalita, piste da sci (discesa e fondo) o altre attrazioni di interesse turistico e strutture ricettive che ne caratterizzano la vocazione turistica, ricompresi nelle zone montane omogenee, di cui alla lettera B dell'allegato A alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

2. PromoTurismoFVG, in quanto ente preposto, ai sensi dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), al concorso, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia e allo sviluppo del turismo sportivo invernale nei poli turistici montani, attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita, piste da sci, impianti sportivi dedicati a sport invernali e relative pertinenze, gestisce ed è autorizzato a dare in esercizio a terzi, gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo in esercizio pubblico e le aree sciabili attrezzate per la pratica degli sport sulla neve ricadenti nei Comuni di cui all'allegato B, facenti parte dei Poli turistici montani di cui al comma 1.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge regionale, sono considerati Poli turistici montani i Poli di cui all'allegato A alla presente legge; gli Allegati A e B sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Allegato A - Poli turistici montani

**(riferito all'articolo 6)**

<b>POLO TURISTICO MONTANO</b>	<b>COMUNI</b>
SELLA NEVEA	Resia
	Chiusaforte
RAVASCELTO/ZONCOLAN	Ravaschetto
	Sutrio
	Arta Terme
	Cercivento
	Comeglians
	Lauco
	Ovaro
	Paluzza
	Prato Carnico
	Zuglio
PIANCAVALLO	Aviano
	Budoia
	Andreis
	Barcis
	Claut
	Cimolais
	Erto e Casso
TARVISIO	Tarvisio
	Malborghetto Valbruna
	Pontebba
SAPPADA/FORNI AVOLTRI	Sappada
	Forni Avoltri

FORNI DI SOPRA / SAURIS	Sauris
	Forni di Sopra
	Forni di Sotto

Allegato B – Elenco dei Comuni nei quali Promoturismo è autorizzata a gestire gli impianti e le piste  
(riferito all'articolo 6)

<b>POLO TURISTICO MONTANO</b>	<b>COMUNI</b>
SELLA NEVEA	Resia
	Chiusaforte
RAVASCELTO/ZONCOLAN	Ravaschetto
	Sutrio
	Paluzza
	Prato Carnico
PIANCAVALLO	Aviano
	Budoia
TARVISIO	Tarvisio
	Malborghetto Valbruna
	Pontebba
SAPPADA/FORNI AVOLTRI	Sappada
	Forni Avoltri
FORNI DI SOPRA / SAURIS	Sauris
	Forni di Sopra

#### GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 6.2 (6.1.0.1) **APPROVATO**

All'emendamento 6.2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 quater, è sostituito dal seguente:

<<2 quater. Per la promozione e la gestione delle piste e degli impianti agonistici omologati per gare a livello almeno nazionale, PromoTurismoFVG stipula apposite convenzioni che definiscono anche le percentuali di ripartizione dei costi tra i soggetti interessati.>>.

b) i commi 2 quinquies e 2 sexies dell'articolo 6 come modificato dalla lettera d) sono soppressi;

b) la Tabella A dell'emendamento 6.2, è sostituita dalla seguente:

<<Allegato A

Poli turistici montani (riferito all'articolo 6)

<b>POLO TURISTICO MONTANO</b>	<b>COMUNI</b>
SELLA NEVEA	Resia
	Chiusaforte
	Pontebba
RAVASCLETTO/ZONCOLAN	Ravaschetto
	Sutrio
	Prato carnico
	Paluzza

PIANCAVALLO	Aviano
	Budoia
TARVISIO	Tarvisio
	Malborghetto Valbruna
SAPPADA/FORNI AVOLTRI	Sappada
	Forni Avoltri
FORNI DI SOPRA / SAURIS	Sauris
	Forni di Sopra

&gt;&gt;.

Nota a commento: La modifica è finalizzata ad una più corretta individuazione dei Comuni che afferiscono al Polo rispettivamente di Sella Nevea e Ravascletto/Zoncolan.

MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Subemendamento modificativo all'emendamento 6.2 (6.1.1) **DECADUTO**

a) l'allegato A dell'emendamento 6.2 è sostituito dal seguente:

&lt;&lt;

<b>POLO TURISTICO MONTANO</b>	<b>COMUNI</b>
SELLA NEVEA	Resia
	Chiusaforte
	Pontebba
RAVASCELTO/ZONCOLAN	Ravascletto
	Sutrio
	Prato Carnico
	Paluzza
PIANCAVALLO	Aviano
	Budoia
TARVISIO	Tarvisio
	Malborghetto Valbruna
SAPPADA/FORNI AVOLTRI	Sappada
	Forni Avoltri
FORNI DI SOPRA / SAURIS	Sauris
	Forni di Sopra

&gt;&gt;.

BIDOLI, MORETUZZO, CENTIS

Subemendamento modificativo al subemendamento emendamento 6.1.2 (6.1.1.1) **RITIRATO**

1. La tabella di cui all'allegato B, come modificato dal subemendamento 6.1.2, è così sostituita:

&lt;&lt;

AMBITO TURISTICO MONTANO	COMUNI
SELLA NEVEA	Resia
	Chiusaforte
	Pontebba
RAVASCLETTO/ZONCOLAN	Ravaschetto
	Sutrio
	Arta Terme
	Cervento
	Comeglians
	Lauco
	Ovaro
	Paluzza
	Prato Carnico
	Zuglio
	Treppo-Ligosullo
	PIANCAVALLO
Budoia	
Andreis	
Barcis	
Claut	
Cimolais	
Erto e Casso	
Montereale Valcellina	
Frisanco	
Tramonti di Sotto	
Tramonti di Sopra	
TARVISIO	Tarvisio
	Malborghetto Valbruna
SAPPADA/FORNI AVOLTRI	Sappada
	Forni Avoltri
FORNI DI SOPRA/SAURIS	Sauris
	Forni di Sopra
	Forni di Sotto
	Ampezzo
	Socchieve

&gt;&gt;.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Subemendamento modificativo all'emendamento 6.2 (6.1.2) **APPROVATO con subemendamento orale Giunta regionale, all'ambito turistico montano di Piancavallo sono aggiunti i Comuni di Frisanco, Tramonti di sotto e Tramonti di sopra**

a) l'allegato B dell'emendamento 6.2 è sostituito dal seguente:

&lt;&lt;

AMBITO TURISTICO MONTANO	COMUNI
SELLA NEVEA	Resia
	Chiusaforte
	Pontebba
RAVASCLETTO/ZONCOLAN	Ravaschetto
	Sutrio
	Arta Terme
	Cercivento
	Comeglians
	Lauco
	Ovaro
	Paluzza
	Prato Carnico
	Zuglio
	PIANCAVALLO
Budoia	
Andreis	
Barcis	
Claut	
Cimolais	
Erto e Casso	
TARVISIO	Tarvisio
	Malborghetto Valbruna
SAPPADA/FORNI AVOLTRI	Sappada
	Forni Avoltri
FORNI DI SOPRA/SAURIS	Sauris
	Forni di Sopra
	Forni di Sotto

&gt;&gt;.

## GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (6.2) **APPROVATO**

All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole &lt;&lt;impianti di risalita&gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt;impianti a fune&gt;&gt;;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

&lt;&lt;1 bis) Sono ambiti dei poli turistici montani i territori dei comuni ricompresi nelle zone montane omogenee, di cui al comma 1, la cui attrattività turistica beneficia delle attività nel polo turistico montano.&gt;&gt;;

c) al comma 2 le parole &lt;&lt;comma 1&gt;&gt;, sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt;comma 3&gt;&gt;;

d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

&lt;&lt;2 bis. Gli impianti di risalita dei Poli turistici montani possono essere autorizzati anche per l'esercizio di trasporto estivo per la pratica di sport e/o attività ludico ricreative.

2 ter. Le aree dedicate alla pratica degli sport e delle attività ludico ricreative di cui al comma precedente possono essere gestite da un soggetto diverso dal gestore degli impianti di risalita.

2 quater. PromoTurismoFVG concorre alla promozione e alla gestione delle piste e degli impianti agonistici omologati per gare a livello almeno nazionale;

2 quinquies. PromoTurismoFVG concorre alla promozione e alla gestione del palaghiaccio del comune di

Pontebba e del palaghiaccio del comune di Claut.

2 sexies. Nel novero delle aree sciabili attrezzate per la pratica degli sport sulla neve di cui al comma 2, alla cui gestione è preposto PromoTurismoFVG, è incluso il Centro federale "Carnia arena" sito in Comune di Forni Avoltri, ricompreso nel polo turistico montano Sappada/Forni Avoltri.

2 septies. Al fine di garantire il coerente e adeguato esercizio dell'impianto di risalita "Pradibosco" sito in Comune di Prato Carnico, oggetto di contribuzione regionale per la sua realizzazione nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 85 ss., della L.R. 30/2007, si autorizza PromoTurismoFVG all'acquisizione a titolo gratuito dalla Comunità montana della Carnia e alla conseguente gestione dell'impianto medesimo ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 4 bis, L.R. 50/1993.>>;

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Alla data di entrata in vigore della presente legge regionale, sono considerati ambiti dei poli turistici montani gli ambiti di cui all'Allegato B alla presente legge; l'Allegato B è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.>>.

Nota a commento: Con l'emendamento in parola si considerano poli turistici montani quelli di cui all'allegato alla legge previsto dal comma 3.

L'aggiunta di due ulteriori commi, promuove la possibilità del gestore degli impianti a fune di estendere l'esercizio anche nella stagione estiva.

Il comma 2quater e 2quinqies estende la competenza e gestione di PromoTurimoFVG alle piste di fondo che ospitano eventi agonistici di livello almeno regionale, nonché i due più importanti impianti dedicati alle attività sportive agonistiche e non di sport su ghiaccio.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La tabella A è sostituita riferita all'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

Allegato A

Politi turistici montani (riferito all'articolo 6)

<b>POLO TURISTICO MONTANO</b>	<b>COMUNI</b>
SELLA NEVEA	Resia
	Chiusaforte
RAVASCLETTO/ZONCOLAN	Ravaschetto
	Sutrio
	Prato carnico
PIANCAVALLO	Aviano
	Budoia
TARVISIO	Tarvisio
	Malborghetto Valbruna
SAPPADA/FORNI AVOLTRI	Sappada
	Forni Avoltri

FORNI DI SOPRA / SAURIS	Sauris
	Forni di Sopra

Dopo la tabella A è inserita la seguente:

Allegato B

Ambiti turistici montani (riferito all'articolo 6)

<b>AMBITO TURISTICO MONTANO</b>	<b>COMUNI</b>
SELLA NEVEA	Resia
	Chiusaforte
	Pontebba
RAVASCLETTO/ZONCOLAN	Ravaschetto
	Sutrio
	Prato Carnico
	Arta Terme
	Comeglians
	Ovaro
	Paluzza
PIANCAVALLO	Aviano
	Budoia
	Andreis
	Barcis
	Cimolais
	Claut
	Erto e Casso
TARVISIO	Tarvisio
	Malborghetto Valbruna
SAPPADA/FORNI AVOLTRI	Sappada
	Forni Avoltri

FORNI DI SOPRA / SAURIS	Sauris
	Forni di Sopra
	Forni di Sotto

MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento modificativo (6.3) **RITIRATO**

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole <<(discesa e fondo)>> sono aggiunte le parole <<o altre attrazioni di interesse turistico>>.

MAZZOLINI, relatore di maggioranza

Emendamento aggiuntivo (6.4) **RITIRATO**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

<<3 bis. Nel novero delle aree sciabili attrezzate per la pratica degli sport sulla neve di cui al comma 2, alla cui gestione è preposto PromoTurismoFVG, è incluso l'impianto di risalita "Pendici Monte Jof del Lago" e l'annessa pista "Schwandel" siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil, ricompresi nel polo turistico montano Tarvisio>>.

MAZZOLINI, relatore di maggioranza

Emendamento aggiuntivo (7.1) **APPROVATO con subemendamento orale Mazzolini, le parole <<nelle more>> sono sostituite dalle seguenti: <<in attesa>>**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

<<co. 2. Al fine di ampliare e ottimizzare l'offerta turistica di Sappada, primariamente attraverso l'implementazione della sicurezza e della fruibilità del demanio sciabile, nelle more della ricomprensione del Comune di Sappada nel Piano paesaggistico regionale (PPR), la Regione è autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. 7/2000, con il Comune di Sappada e PromoTurismoFVG, teso alla definizione delle modalità di programmazione e di esecuzione dell'intervento pubblico di ammodernamento e implementazione delle infrastrutture poste al servizio dell'area sciabile attrezzata Sappada 2000 da parte di PromoTurismoFVG, unitamente alla concertazione dell'iter da intraprendere per la stabilizzazione e la funzionalizzazione del parco giochi Nevelandia.>>.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 8.1 (8.0.1) **APPROVATO**

All'emendamento 8.1 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

<<a bis) le parole: previa consultazione dei Comuni appartenenti>>, sono sostituite dalle parole: <<previa intesa con il Comune appartenente>>.

Note: Con le ulteriori modifiche apportate, si chiarisce ulteriormente la natura giuridica del Piano Neve e il suo rapporto con la disciplina dettata dal PURG e definendo il ruolo dei Comuni che partecipano con parere alla definizione del Piano di settore, con le conseguenti precisazioni con la preordinazione dei vincoli all'esproprio e con la possibilità di diretta attuazione delle previsioni ivi contenute.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (8.1) **APPROVATO**

All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, dell'articolo 8, è sostituito dal seguente:

<<1. Il Piano Neve del Friuli Venezia Giulia è lo strumento pianificatorio di settore dei poli turistici montani finalizzato allo sviluppo territoriale degli ambiti dedicati al turismo montano al fine di favorire l'attrattività del settore turistico nel rispetto della vocazione territoriale della zona. Il Piano Neve, al pari degli altri

strumenti di pianificazione territoriale, individua le aree utilizzabili e la loro destinazione>>.

Nota a commento: L'emendamento accoglie le modifiche a seguito di quanto emerso in sede di dibattito consiliare, alla presenza anche degli auditi.

In particolare, in coerenza con l'emendamento introdotto all'articolo 1, interviene a precisare che la pianificazione del settore del turismo montano coinvolge tutta l'offerta di servizi non legati specificatamente alla stagionalità invernale giacché l'offerta del prodotto turistico regionale e delle infrastrutture a ciò dedicate è destinata a essere fruita tanto d'estate quanto d'inverno.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento modificativo (8.2) **RITIRATO**

1. All'articolo 8, al comma 6, dopo le parole <<Regione Friuli Venezia Giulia.>>, sono aggiunte le seguenti: <<Il Piano è soggetto a procedura di aggiornamento ogni quattro anni.>>.

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggior oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (9.1) **RITIRATO**

All'articolo 9 comma 1 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

<<La pianificazione e la gestione degli impianti a fune, delle aree sciabili attrezzate e delle piste destinate alla pratica degli sport su neve è effettuata tenendo conto di un'analisi che comprenda valutazioni di sostenibilità non solamente economiche e finanziarie ma anche idrogeologiche, eco-sistemiche e climatiche.>>

Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 9.2 (9.1.1) **APPROVATO**

All'emendamento 9.2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), comma 3 dell'articolo 9 come modificata dalla lettera c), la parola <<invernale>> è soppressa;

b) dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 come modificata dalla lettera c) è aggiunta la seguente: <<b bis) All'interno delle piste da sci, l'identificazione delle aree omogenee da dedicare prioritariamente all'attività turistica-ricreativa, agonistica, didattica;>>;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Con il provvedimento di approvazione sono indicati gli impianti e le piste per le quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi del Piano.>>.>>;

d) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

<<d bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. L'approvazione del Piano Neve comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree indicate ai sensi del comma 4 e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza;>>;

d ter) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

<<5 bis. La realizzazione di nuovi impianti o aree sciabili attrezzate e il loro adeguamento avviene nel rispetto del Piano Neve. Queste opere, quando previste nel Piano Neve, sono esentate dalla richiesta di provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, idonei a consentirne la realizzazione.

5 ter. Il Comune deve recepire Il Piano Neve mediante variante allo strumento urbanistico generale comunale. Il recepimento deve avvenire entro il termine di due anni dall'approvazione del Piano Neve.>>.>>.

Note: Con le ulteriori modifiche apportate, si chiarisce ulteriormente la natura giuridica del Piano Neve e

il suo rapporto con la disciplina dettata dal PURG e definendo il ruolo dei Comuni che partecipano con parere alla definizione del Piano di settore, con le conseguenti precisazioni con la preordinazione dei vincoli all'esproprio e con la possibilità di diretta attuazione delle previsioni ivi contenute.

#### GIUNTA REGIONALE

##### Emendamento modificativo (9.2) **APPROVATO**

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente: <<individuare le aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2, lettera d)>>;
- b) alla lettera d) del comma 2, le parole <<e adeguamento>> sono sostituite dalle seguenti:<<e/o adeguamento>>;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
<<3. Il Piano Neve contiene:
  - a) le schede territoriali analitiche di ogni singolo polo turistico montano invernale, con la suddivisione delle aree in base alle specifiche tipologie di utilizzo;
  - b) negli ambiti del demanio sciabile, come individuato dal Piano urbanistico regionale generale:
    - 1) la ricognizione degli impianti di risalita e delle piste per la pratica degli sport nelle aree dei poli montani individuandone l'ubicazione al fine della loro destinazione alla mobilità turistica, ricreativa e sportiva;
    - 2) i criteri e le direttive generali di pianificazione territoriale di settore dei poli turistici montani con particolare riferimento agli impianti di risalita, alle infrastrutture complementari e alle aree sciabili attrezzate, al fine di realizzare nuove infrastrutture, mantenere e/o modificare quelle esistenti e mettere in sicurezza le aree in gestione;
  - c) negli ambiti esterni al demanio sciabile, la ricognizione delle infrastrutture complementari ed accessorie nonché delle piste e aree sciabili attrezzate al fine della loro destinazione turistica, ricreativa e sportiva;
  - d) prescrizioni da osservarsi nella gestione degli impianti e piste.>>.
- d) Al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: <<Queste opere, qualora previste dal Piano Neve, sono esentate dalla richiesta di ulteriori provvedimenti autorizzatori o comunque denominati atti a consentire la realizzazione.>>.

Nota a commento: L'emendamento accoglie le osservazioni emerse in sede di dibattito consiliare, al fine di esplicitare meglio la struttura del piano.

#### MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

##### Emendamento modificativo (9.3) **APPROVATO con subemendamento orale Marsilio, la lettera d bis) è soppressa**

All'articolo 9, comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

- <<d bis) individuare gli interventi volti all'efficientamento energetico degli impianti e degli immobili presenti nei Poli turistici montani di cui all'articolo 6;
- d ter) individuare aree omogenee per le singole discipline da praticarsi nei poli, per la pratica dell'attività outdoor in chiave sia invernale che estiva.>>.

#### HONSELL

##### Emendamento aggiuntivo (9.4) **RITIRATO**

Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 9 è inserita la seguente:

- <<d bis) azioni informative sul tema della fruizione in sicurezza del territorio montano rivolte alla popolazione e in particolare agli studenti delle scuole.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (9.5) **APPROVATO**

Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 9 è inserita la seguente:

<<d bis) gli interventi di smantellamento delle strutture abbandonate e fatiscenti e dei residui di impianti di risalita, nonché il ripristino ambientale e paesaggistico delle aree adibite ad impianti a fune, aree sciabili attrezzate e piste destinate alla pratica degli sport su neve, attualmente dismesse.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento modificativo (9.6) **RITIRATO**

All'articolo 9, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole <<di utilizzo>>, sono aggiunte le parole <<, nonché alle aree con le future previsioni di utilizzo>>;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: <<la ricognizione degli impianti di risalita, delle piste per la pratica degli sport invernali, della sentieristica e delle piste ciclopedonali esistenti o da sviluppare, individuandone l'ubicazione al fine della loro destinazione alla mobilità turistica, ricreativa e sportiva;>>;

c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

<<b bis) all'interno delle piste da sci, l'identificazione di aree omogenee da dedicare prioritariamente all'attività turistica-ricreativa, agonistica, didattica;>>;

d) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

<<d bis: la valutazione della sostenibilità ambientale di ogni singolo impianto gestito da Promoturismo, tenendo conto del valore equivalente di CO2 prodotto annualmente, del numero di fruitori annui e del valore economico prodotto annualmente da ogni singolo impianto.>>.

MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento modificativo (10.1) **APPROVATO**

All'articolo 10, comma 3, dopo le parole <<Giunta regionale>>, sono inserite le parole <<, sentita la Commissione consiliare competente,>>.

MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento modificativo (10.2) **APPROVATO**

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole <<dell'area montana regionale>>, sono inserite le parole <<, anche secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica>>.

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento modificativo (10.3) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 10, al comma 3, dopo le parole <<produttive e turismo>> sono aggiunte le seguenti: <<, sentiti i Comuni appartenenti ai poli montani di cui all'articolo 6 e la Commissione consiliare competente.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta nuovi o maggior oneri finanziari

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (10.4) **RITIRATO**

Al comma 3 dell'articolo 10 sono soppresse le parole <<attività produttive e>>.

Nota a commento: L'emendamento risulta necessario per evidenziare il legame tra PromoTurismoFVG e le competenze in materia di turismo nell'ambito dell'articolazione generale dell'Amministrazione regionale.

## GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 11.1 (11.0.1) **APPROVATO**

La lettera a) del sub emendamento 11.1 è soppressa.

## GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (11.1) **APPROVATO**

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<attività produttive e>> sono soppresse;

b) al comma 2, le parole <<di funzionamento>> sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. All'interno del Registro impianti e piste, l'Autorità di sorveglianza individua anche gli impianti già dismessi o da dismettere, siano essi all'interno o all'esterno al demanio sciabile.>>.

Nota a commento: L'emendamento al comma 1 risulta necessario per evidenziare il legame tra PromoTurismoFVG e le competenze in materia di turismo nell'ambito dell'articolazione generale dell'Amministrazione regionale.

L'emendamento al comma 2 risulta necessario per chiarire che l'Amministrazione regionale procederà al censimento anche degli impianti non più funzionanti e non smantellati e di quelli che dovranno essere dismessi e smantellati.

## GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (12.1) **APPROVATO**

Al punto 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 12, dopo la parola <<privato>> sono aggiunte le seguenti: <<quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: funivie, teleferiche, piccole teleferiche montane, fili a sbalzo, telefori, palorci>>.

Nota a commento: L'emendamento è volto a rappresentare in modo inequivoco cosa si intende quando si tratta "impianti in servizio privato".

Gli impianti in servizio pubblico e privato sono puntualmente definiti dal decreto del direttore generale del dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale recante "impianti aerei e terrestri. disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone" 11 maggio 2017, n. 86, in particolare nel suo allegato tecnico al punto 1.3, che dispone quanto segue:

Servizio privato Trasporto di persone e cose al di fuori del servizio pubblico da svolgersi secondo opportune disposizioni emanate dal proprietario o gestore atte a garantire la sicurezza dei trasportati.

Servizio pubblico Servizio con offerta indifferenziata, reso alla collettività, con un periodo di apertura al pubblico e con orario prestabilito comunicato dall'esercente all'ente concedente e con l'emissione di un titolo di viaggio, ove previsto.

La modifica serve a comprendere meglio le competenze dei Comuni, in relazione all'articolo 5 (Competenze in materia di rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatori in materia di impianti a fune in servizio privato e piste).

## HONSELL

Emendamento aggiuntivo (14.1) **RITIRATO**

Al comma 1 dell'articolo 14 del presente Disegno di legge dopo la lettera b) si aggiunge la seguente:

<<b bis) la documentazione attestante fideiussione o altra tipologia di garanzia per la gestione post mortem degli impianti una volta dismessi.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento modificativo (14.2) **RITIRATO**

All'articolo 14, comma 2, lettera c), dopo le parole <<scopi prevalentemente turistici>>, sono inserite le parole <<, ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b)>>.

MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento modificativo (15.1) **RITIRATO**

All'articolo 15, comma 1, le parole <<60 giorni>> sono sostituite dalle parole <<50 giorni>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (15.2) **APPROVATO**

All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

<<2 bis. Le autorizzazioni rilasciate a PromoTurismoFVG non sono soggette a scadenza e non trova applicazione il precedente comma 2.>>;

b) al comma 3 dopo le parole <<dell'Autorità di sorveglianza>>, sono inserite le seguenti:<< qualora l'intervento rientri integralmente nel Piano neve, di cui all'articolo 8, tali vincoli e l'assenso preliminare si intendono già acquisiti con il piano stesso>>.

Nota a commento: In considerazione del fatto che PromoTurismoFVG è ente pubblico economico funzionale della Regione preposto proprio alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia, dare un termine alle autorizzazioni pare superfluo.

MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento modificativo (16.1) **RITIRATO**

All'articolo 16, il comma 6 è soppresso.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (16.2) **APPROVATO**

All'articolo 16, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

<<6bis. Prima dell'inizio dei lavori, il titolare dell'atto di cui all'articolo 15 comunica la data di inizio lavori.>>.

Nota a commento: L'emendamento aggiunge in legge una disposizione tecnica che permette il miglior controllo dell'avanzamento degli interventi all'Amministrazione regionale.

MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento modificativo (18.1) **APPROVATO**

All'articolo 18, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

<<5 bis. L'Amministrazione regionale rilascia l'atto conforme alla determinazione il quale fissa anche gli eventuali nuovi termini ultimi di inizio e di ultimazione dei lavori o comunque delle eventuali modificazioni di cui al comma 2.>>.

MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento modificativo (18 bis.1) **RITIRATO**

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

<<Art. 18 bis  
(Garanzia Fideiussoria)

1. Il soggetto autorizzato alla costruzione e all'esercizio di impianti a fune, nel caso sia diverso da un ente pubblico, entro un anno dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti a fune, a pena di decadenza dello stesso, presta una garanzia fideiussoria a favore

dell'Amministrazione competente per la categoria di impianto, finalizzata a coprire i costi necessari ad assicurare la realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi e della manutenzione degli stessi, in caso di inadempimento del soggetto obbligato in caso di cessazione definitiva della concessione o dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio.

2. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 finalizzata a coprire i costi di realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, nonché quelli per la demolizione degli impianti, è determinata in misura pari al 120 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.

3. L'entità della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è determinata con il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti a fune. È fatto obbligo al soggetto autorizzato di adeguare la garanzia ogni due anni, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT, inviandone, contestualmente, copia alla struttura regionale competente.

4. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella prevista dalla concessione o dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio.

5. Le Amministrazioni competenti per la categoria di impianto di cui al comma 1, ai fini dell'accettazione della garanzia fideiussoria, valutano la conformità della stessa a quanto disposto dal presente articolo e all'atto di concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio.

6. Le Amministrazioni competenti per la categoria di impianto di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla ricezione della garanzia fideiussoria, informano il soggetto autorizzato e, contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività produttive dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai fini della decorrenza dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione, di rinnovo e di proroga o della mancata accettazione.

7. Le Amministrazioni competenti per la categoria di impianto di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla consegna del certificato di collaudo finale, dispongono la liberazione dalla garanzia fideiussoria. Decorso inutilmente tale termine la liberazione si intende disposta.>>.

#### GIUNTA REGIONALE

Subemendamento sostitutivo dell'emendamento 21.1 (21.0.1) **APPROVATO**

Il sub emendamento 21.1. è sostituito dal seguente: <<All'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo la parola: <<obbligato>> sono aggiunte le seguenti: <<, entro il termine di diciotto mesi,>>;
- b) al comma 2 le parole <<competente per la categoria di impianto>> sono sostituite dalle parole <<regionale>>.

#### GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (21.1) **APPROVATO**

Al comma 1 dell'articolo 21 dopo la parola <<obbligato>> sono aggiunte le seguenti: <<, entro il termine di diciotto mesi,>>.

Nota a commento: L'emendamento vuole stabilire i limiti temporali per il ripristino dei luoghi, al fine di legittimare l'Amministrazione competente per la categoria di impianto ad intervenire.

Non è stato porto il vincolo di deposito cauzionale, in quanto a seguito dell'esplorazione delle normative in materia, di fatto non vi è garanzia di accedere ai fondi eventualmente depositati con cauzione.

#### MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento modificativo (21.2) **DECADUTO**

All'articolo 21, comma 2, dopo le parole <<al relativo rimborso>> sono aggiunte le parole <<, oppure avvalersi della garanzia fideiussoria secondo quanto disposto dall'articolo 18 bis>>.

MAZZOLINI, NICOLI

Subemendamento all'emendamento 24.1 (24.0.0.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 24 così come sostituito dall'emendamento 24.1 sono apportate le seguenti modifiche:

<<1. Al comma 1 dopo le parole <<sportive la cui pratica>> sono aggiunte le seguenti parole: <<riconosciuta dal CONI>>.

1. Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola <<attività>> è sostituita dalla parola <<disciplina>>;

b) le parole <<dalla federazione di riferimento>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<dal CONI>>.>>.

Note: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La sostituzione in oggetto risulta funzionale agli obiettivi della legge, anche su richiesta degli auditi in quanto nell'insieme delle discipline sportive ricomprese all'interno dell'insieme CONI sono ricompresi non solo il sottoinsieme "federazioni", ma anche le "discipline sportive associate" e gli "enti di promozione sportiva". Con la nuova dicitura proposta vengono riconosciute tutte le discipline sportive riconosciute dal CONI e non solo quelle riconosciute da federazioni sportive nazionali che escluderebbero potenziali altri sport che dovrebbero essere ricompresi. La sostituzione tra la parola attività e la parola disciplina è per utilizzare la terminologia sportiva.

MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Subemendamento modificativo all'emendamento 24.1 (24.0.1) **RITIRATO**

Al comma 6 dell'articolo 24, la lettera a), introdotta dall'emendamento 24.1 le parole è sostituita dalla presente:

<<a) sono individuate, anche temporaneamente, aree a specifica destinazione per la pratica di attività ludiche, sportive, ricreative e di intrattenimento, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica delle discipline di cui al comma 2.>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (24.1) **APPROVATO**

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

<<Art.24

*(Sport della montagna in aree attrezzate)*

1. Sono Sport della montagna in aree attrezzate, le attività sportive la cui pratica, senza l'ausilio di un motore endotermico, necessita di dislivelli naturali importanti o aree innevate, praticati in aree appositamente preparate, attrezzate ed apprestate ai fini della sicurezza.

2. Sono considerate altresì piste, le aree per la pratica degli sport della montagna, di cui al comma 1, che non rientrano nelle definizioni delle piste di cui al D.Lgs. 40/2021 o delle strutture alpine regionali di cui alla L.R. 6 novembre 2017, n. 36 costituite da tracciati per la pratica di una specifica attività sportiva nel rispetto delle regole tecniche definite dalla federazione di riferimento o di norme tecniche a valenza comunitaria o nazionale, ma che non risultino praticate in territorio aperto ai sensi dell'allegato 2 alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2019.

3. Per le piste di cui al comma 2 non trova applicazione quanto previsto all'articolo 9 del D.Lgs. 40/2021.

4. Nelle aree attrezzate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c bis), la condotta di chi pratica gli sport sulle piste deve essere sempre adeguata alle proprie capacità tecniche, fisiche, alle condizioni meteorologiche del momento, nonché alle condizioni delle piste e delle strutture.

5. Nelle aree sciabili attrezzate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), la condotta di chi pratica gli sport sulle piste deve essere sempre adeguata alle proprie capacità tecniche, fisiche, alle condizioni meteorologiche del momento, nonché alle condizioni delle piste e delle strutture.

6. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, nelle aree attrezzate possono essere previste dal gestore, d'intesa con i Comuni, zone destinate specificamente alla pratica di una determinata attività, e in particolare:

a) sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta, lo

slittino, ed eventualmente di altri sport, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica di specifici sport;

b) all'interno delle aree sciabili attrezzate, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard denominate snowpark. Tali aree devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, e devono essere regolarmente mantenute;

c) all'interno delle aree sciabili attrezzate, aventi almeno 20 km di piste di discesa i gestori individuano, o realizzano le aree o le piste di risalita con sci da alpinismo o racchette da neve.>>.

Nota a commento: L'emendamento accoglie quanto emerso in sede di dibattito consiliare, alla presenza anche degli auditi. In particolare si interviene per comprendere nel turismo montano tutta l'offerta di servizi non legati specificatamente alla stagione invernale giacché l'offerta del prodotto turistico regionale e delle infrastrutture a ciò dedicate è destinata a essere fruita tanto d'estate quanto d'inverno. La lettera b) del comma 3, recepisce puntualmente l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 40/2021.

## NICOLI

### Emendamento modificativo (24.2) **DECADUTO**

1. Al comma 2 dell'articolo 24 le parole: <<da una federazione sportiva nazionale>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<dal CONI>>.

Note: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

## MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

### Emendamento modificativo (24.3) **RITIRATO**

All'articolo 24, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) sono individuate, anche temporaneamente, aree a specifica destinazione per la pratica di attività ludiche, sportive, ricreative e di intrattenimento, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica delle discipline di cui al comma 2>>;

b) alla lettera b), dopo le parole <<i gestori individuano>> è aggiunta la parola <<obbligatoriamente>>;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<< c) all'interno delle aree sciabili attrezzate, aventi almeno 20 km di piste di discesa i gestori individuano, o realizzano le aree o le piste di risalita con sci da alpinismo o racchette da neve, che non possono intersecare le piste di discesa.>>.

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento modificativo (25.1) **APPROVATO**

All'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<La Direzione centrale attività produttive e turismo>> sono sostituite dalle parole: <<L'Amministrazione competente>> e, dopo la parola <<idrogeologica>> sono aggiunte le parole <<durante i periodi di esercizio della pista>>.

b) al comma 2, dopo la parola <<è>> è aggiunta la parola <<già>>.

c) al comma 3, dopo la parola <<valutato>> è aggiunta la parola <<anche>>.

Nota a commento: L'emendamento al comma 1 risulta necessario in quanto l'articolo si applica sia alle piste di competenza di competenza dell'Amministrazione regionale, sia per quelle di competenza delle Amministrazioni comunali, a seguito dell'indicazione rappresentata in aula di comprendere anche il turismo estivo.

**HONSELL**Emendamento modificativo (25.2) **RITIRATO**

Al comma 3 dell'articolo 25 dopo le parole <<sia nel futuro esercizio>> sono aggiunte le seguenti: <<, nel rispetto dei criteri definiti dal comma 1 dell'articolo 9 del presente disegno di legge>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**GIUNTA REGIONALE**Emendamento modificativo (26.1) **APPROVATO**

All'articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<alla Direzione centrale attività produttive e turismo>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Amministrazione competente>>.

Nota a commento: L'emendamento al comma 1 risulta necessario in quanto l'articolo si applica sia alle piste di competenza di competenza dell'Amministrazione regionale, sia per quelle di competenza delle Amministrazioni comunali, a seguito dell'indicazione rappresentata in aula di comprendere anche il turismo estivo.

**GIUNTA REGIONALE**Emendamento modificativo (27.1) **APPROVATO**

All'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'inizio del comma 1, le parole <<la Direzione centrale attività produttive e turismo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'Amministrazione competente>>;

b) alla lettera f del comma 1, le parole <<previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 40/2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivabili da responsabilità del gestore in relazione all'uso delle piste>>.

Nota a commento: L'emendamento al comma 1 risulta necessario in quanto l'articolo si applica sia alle piste di competenza di competenza dell'Amministrazione regionale, sia per quelle di competenza delle Amministrazioni comunali, a seguito dell'indicazione rappresentata in aula di comprendere anche il turismo estivo.

**GIUNTA REGIONALE**Emendamento modificativo (28.1) **APPROVATO**

L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

<<Art.28

*(Classificazione e requisiti delle piste)*

1. Le piste sono classificate e segnalate, nonché hanno i requisiti, in conformità a quanto previsto rispettivamente: dal decreto legislativo 40/2021 per le piste da sci, dalle federazioni sportive internazionali e nazionali per le altre discipline.

2. Nelle aree sciabili attrezzate, in prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti, i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste degli sport sulla neve con indicazione del relativo grado di difficoltà.

3. Per le piste di sport che non siano sulla neve, alla partenza della pista i gestori delle stesse appongono una mappa delle piste con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà.>>.

Nota a commento: L'emendamento al comma 1 risulta necessario a seguito dell'indicazione rappresentata in aula di comprendere anche il turismo estivo.

**MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU**Emendamento modificativo (29.1) **APPROVATO**

All'articolo 29, comma 1, la parola <<invernale>> è soppressa.

## GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (29.2) **APPROVATO**

All'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, le parole: <<la Direzione centrale attività produttive e turismo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'Amministrazione competente>>;
- b) al comma 3, dopo le parole <<permanente del personale>>, sono aggiunte le seguenti: <<operativo di cui all'articolo 37>>;
- c) al comma 4, le parole <<per quanto compatibili, previste per scivole>> sono sostituite dalle seguenti: <<indicate nel regolamento di cui all'articolo 3>>.

Nota a commento: L'emendamento al comma 1 risulta necessario in quanto l'articolo si applica sia alle piste di competenza di competenza dell'Amministrazione regionale, sia per quelle di competenza delle Amministrazioni comunali, a seguito dell'indicazione rappresentata in aula di comprendere anche il turismo estivo.

L'emendamento al comma 4 risulta necessario per semplificare la gestione di tappeti mobili non provvisti di marcatura CE.

## MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento modificativo (29.3) **RITIRATO**

All'articolo 29, comma 3, dopo le parole le parole <<impianti senza la presenza permanente del personale>> sono aggiunte le parole <<, purché la velocità di trasporto sia inferiore a 0,5 m/s>>.

## GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (30.1) **APPROVATO**

Il comma 3 dell'articolo 30, è sostituito dal seguente:

<<3. È in capo all'organizzatore di eventi o allenamenti la posa e la rimozione dell'attrezzatura all'uopo predisposta per l'evento o allenamento. Sono altresì in capo all'organizzatore di eventi o allenamenti gli oneri per il ripristino della pista e per il ripristino degli apprestamenti di sicurezza della pista temporaneamente messa a disposizione, anche quando eseguiti dal gestore.>>.

Nota a commento: L'emendamento è teso a chiarire che l'organizzatore di un evento che sfrutta una pista deve assumersi l'onere di predisporre la pista con l'attrezzatura necessaria e deve liquidare al gestore della pista i costi della battitura della pista e del ripristino delle dotazioni di sicurezza della stessa al fine della riapertura al pubblico della stessa.

## MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento modificativo (30.2) **RITIRATO**

All'articolo 30, comma 3, dopo le parole <<svolgimento delle attività>> sono aggiunte le parole <<, fatta salva la battitura della pista che rimane in capo al gestore>>.

## GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (CAPO V) **APPROVATO**

La rubrica del Capo V è sostituita dalla seguente:

<<Aree attrezzate e regimi autorizzatori>>.

Nota a commento: L'emendamento accoglie la volontà di comprendere nella norma anche il turismo estivo.

## GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 33.1 (33.0.1) **APPROVATO**

Alla lettera f) dell'emendamento 33.1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: <<al comma 4, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti>>, sono sostituite dalle parole: <<dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti>>;

b) le parole <<b bis)>> e <<b ter)>> sono sostituite rispettivamente dalle parole <<4 bis.>> e <<4 ter.>>. Nota a commento: Si tratta di una modifica di mero coordinamento interno

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento modificativo (33.1) **APPROVATO**

All'articolo 33, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica dell'articolo dopo le parole <<degli impianti>> sono inserite le parole <<, delle piste>>;
- b) all'inizio del comma 1, dopo le parole <<degli impianti>> sono aggiunte le parole <<, delle piste>>;
- c) al comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:  
<<i bis) a nominare un o più figure quali Direttore o Responsabile dell'esercizio e se del caso anche di Assistente tecnico e di Capo servizio per ogni impianto a fune, ascensore e tappeto mobile e di un Direttore di pista per le piste di cui al decreto legislativo 40/2021;  
i ter) versare il contributo annuale di sorveglianza tecnica degli impianti nonché l'indennità accessoria prevista per i funzionari regionali che firmano il verbale relativo alle verifiche e prove funzionali quale onere di collaudo secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 3. PromoTurismoFVG non è soggetta al versamento di tali contributi ed oneri.>>;
- d) al comma 2, dopo le parole <<il gestore>> sono aggiunte le seguenti: <<delle piste o>>;
- e) all'inizio del comma 4, dopo la parola <<impianti>> è aggiunta la seguente: <<e>>;
- f) al comma 4, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:  
<<b bis) Durante la battitura delle piste, sia svolta nella stagione invernale, sia svolta prima dell'avvio della stagione invernale quale attività preparatoria, e dall'ora di chiusura dell'area sciistica attrezzata sino all'apertura della pista del giorno successivo è sempre vietato il transito sulla pista con qualsiasi mezzo, attrezzatura o a piedi salvo che ciò non sia specificatamente autorizzato dal gestore della pista o motivato da comprovate ragioni di sicurezza e soccorso. I trasgressori sono oggetto di sanzione amministrativa;
- b ter) Durante la stagione dell'innevamento artificiale delle piste che precede l'apertura stagionale delle piste e si conclude con la chiusura stagionale delle stesse, qualora siano in azione i mezzi che producono l'innevamento artificiale, è sempre vietata il transito sulla pista con qualsiasi mezzo, attrezzatura o a piedi salvo che ciò non sia specificatamente autorizzato dal gestore della pista o motivato da comprovate ragioni di sicurezza e soccorso.>>.

Nota a commento: L'emendamento serve a specificare con maggiore chiarezza che a pista chiusa è vietato percorrere le piste sia in salita, sia in discesa.

## MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU

### Emendamento modificativo (33.2) **RITIRATO**

All'articolo 33 sono apportate le seguenti modifiche

- a) al comma 1, la lettera d), è sostituita dalla seguente:  
<<d) a presentare alla direzione regionale competente e al proprietario degli impianti il Piano delle Manutenzioni comprendente gli interventi di manutenzione straordinaria, di rifacimento, di adeguamento tecnico ai fini della prosecuzione dell'esercizio in condizioni di sicurezza;>>;
- b) al comma 1, lettera g), dopo le parole <<l'inoltro del reclamo>> sono aggiunte le parole <<su cartelli informativi redatti almeno in doppia lingua italiano/inglese>>;
- c) al comma 1, lettera i), dopo le parole <<per l'evacuazione>> sono aggiunte le parole <<degli impianti>>;
- d) al comma 2, lettera a), dopo la parola <<prospetti>> sono aggiunte le parole <<almeno in doppia lingua italiano/inglese>>;
- e) al comma 2, lettera c), dopo le parole <<dispositivi necessari>> sono inserite le parole <<con l'obbligo di adeguare allo sviluppo tecnologico tali sistemi e dispositivi con cadenza almeno quinquennale>>;
- f) al comma 2, lettera c), le parole <<per lo sci alpino e lo snowboard>> sono sostituite dalle parole <<degli sport sulla neve>>;
- g) al comma 2, lettera e), è aggiunta la seguente:  
<< e bis) adempiere a tutte le procedure atte alla salvaguardia ambientale.>>;

h) al comma 4, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

<<b bis) degli incedenti che possono verificarsi nelle aree o nelle piste di risalita con sci da alpinismo o racchette da neve, segnalati dal gestore all'interno del polo, al di fuori degli orari di apertura degli impianti.>>.

#### GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (34.1) **APPROVATO**

All'articolo 34 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola <<cessionario>> è sostituita dalle seguenti: <<titolare della concessione o autorizzazione>>;

b) al comma 3, la parola <<cessionario>> è sostituita dalle seguenti: <<titolare della concessione o autorizzazione>> e le parole <<della concessione>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'atto di concessione o autorizzazione>>.

Nota a commento: L'emendamento si è reso necessario in quanto le disposizioni contenute trovano applicazione sia per le concessioni che per le autorizzazioni alla costruzione e l'esercizio.

#### GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (39.1) **APPROVATO**

All'articolo 39 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<da sci>> sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. L'attività di prevenzione e sicurezza su impianti a fune, ascensori e tappeti mobili in esercizio pubblico, fatto salvo quanto disposto dal D.P.R. 753/1980, è svolta dai gestori, dagli esercenti, dal personale preposto all'esercizio degli impianti stessi di cui all'articolo 37 nonché, limitatamente al soccorso, dai volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) o altri operatori abilitati al soccorso utilizzando tecniche e attrezzature per l'accesso e il lavoro in sospensione in siti artificiali, ed eventuali ulteriori soggetti indicati nel piano di soccorso allegato al regolamento di esercizio. Nella parte sanzionatoria, nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali) nei confronti dei gestori, degli esercenti, del personale preposto all'esercizio degli impianti e persone estranee al servizio compresi gli utenti, si applica quanto previsto nell'articolo 43.>>.

Nota di commento: L'emendamento si è reso necessario in quanto mancava la norma su prevenzione e sicurezza riferita agli impianti a fune, ascensori e tappeti mobili.

#### HONSELL, SANTORO, LIGUORI

Subemendamento modificativo dell'emendamento 41.1 (41.0.1) **APPROVATO**

All'emendamento 41.1 dopo il comma 1 septies è aggiunto il seguente:

<<1 septies.1. Sul tema della fruizione in sicurezza del territorio montano PromoTurismoFVG svolge azioni informative rivolte alla popolazione e in particolare agli studenti delle scuole.>>.

#### GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (41.1) **APPROVATO con subemendamento Giunta regionale, i commi 1 sexies e 1 septies sono soppressi**

All'articolo 41 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

<<1 bis. Gli utenti di impianti a fune, ascensori e tappeti mobili in esercizio pubblico sono soggetti agli obblighi e i divieti fissati dall'esercente nelle apposite norme di servizio ed approvati dall'Autorità di sorveglianza la quale ne può disporre di ulteriori.

1 ter. Le persone estranee al servizio di impianti a fune, ascensori e tappeti mobili in esercizio pubblico e degli impianti a fune in servizio privato che assumano comportamenti tali da arrecare pericolo

all'incolumità propria o altrui o danno all'impianto o alle cose lecitamente presenti in prossimità della linea sono soggetti a sanzione amministrativa.

1 quater. Le persone che svolgono la propria attività lavorativa sugli impianti e sulle piste sono soggette alla normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, ivi comprese le attrezzature e le protezioni da utilizzare, nonché il titolo abilitativo all'utilizzo degli stessi, sci e caschi da sci compresi.

1 quinquies. In qualsiasi pista da discesa è vietata la risalita della stessa nelle stagioni di manutenzione ed esercizio.

1sexies. Nella pratica delle discipline dello sci eseguita con qualsiasi tecnica, slitta, slittino e snowboard su aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati così come definiti all'articolo 2 del D.Lgs. 40/2021 è assolutamente vietato trasportare minori di anni 10.

1 septies. Gli utenti che praticano gli Sport di cui all'articolo 24 devono possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi.>>.

Nota a commento: L'emendamento si è reso necessario per dare coerenza al successivo articolo 43 "sanzioni amministrative"

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (42 bis.1) **RITIRATO**

Dopo l'articolo 42 si aggiunge il seguente:

<<Art. 42 bis

*(Contributi a fondo perduto rivolti a privati per l'acquisto di sistemi di tracciamento e geolocalizzazione per la fruizione in sicurezza della montagna)*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti privati un contributo a fondo perduto per l'acquisto di sistemi di tracciamento e geo localizzazione fino ad un massimo di 100 euro, al fine di garantire e migliorare la sicurezza di chi frequenta la montagna.

2. Le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento sostitutivo (43.1) **APPROVATO**

L'articolo 43 è sostituito dal seguente articolo:

<<Art. 43

*(Sanzioni amministrative)*

<<1. Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza degli utenti da parte dei gestori ed esercenti degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico, delle piste e delle aree sciabili attrezzate sono:

a) da euro 1.000 a euro 3.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 comma 1 e comma 2, della presente legge nonché, salvo il fatto che si sia dato inizio alla costruzione, anche parzialmente, modifica oppure sostituzione inerenti l'avvio dei lavori di un impianto a fune in servizio pubblico, senza l'autorizzazione/concessione alla costruzione ed all'esercizio, senza il nulla osta tecnico di sicurezza sul progetto definitivo ovvero si effettui l'esercizio in servizio pubblico senza l'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla struttura regionale competente per l'impianto a fune;

b) da euro 1.000 a euro 3.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettere da a) a e), h) e i), della presente legge;

c) da euro 700 a euro 2.100 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettere f), g) e i bis), della presente legge;

d) da euro 900 a euro 2.700 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera i ter) per la mancata nomina dei soggetti necessari nei termini ultimativi stabiliti dall'Autorità di sorveglianza;

e) da euro 70 a euro 210 per la mancata sottoscrizione del Regolamento di esercizio di cui all'articolo 35 redatto dal Direttore o responsabile dell'esercizio nei termini ultimativi stabiliti dall'Autorità di

sorveglianza;

f) da euro 900 a euro 2.700 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, della presente legge.

2. Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza degli utenti da parte dei Direttori o Responsabili dell'esercizio degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico, del Direttore di impianto degli impianti a fune in servizio privato, nonché del Direttore di pista sono:

a) da euro 700 a euro 2.100 per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio; tali misure sono raddoppiate qualora l'esercizio risulti effettuato con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni interessanti la sicurezza personale non all'uopo abilitato;

b) da euro 300 a euro 900 per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio nonché per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio per la trasgressione ad una prima intimazione; per la trasgressione ad una seconda intimazione le somme sono triplicate;

c) da euro 100 a euro 300 per la trasgressione, ad una prima intimazione, alle prescrizioni concernenti la regolarità dell'esercizio; per la trasgressione ad una seconda intimazione le somme sono triplicate; per la trasgressione ad una terza intimazione le somme iniziali sono decuplicate;

d) da euro 140 a euro 420 e in caso di recidiva l'importo è quadruplicato, nell'ambito degli impianti e delle piste in esercizio pubblico, per mancata comunicazione elettronica certificata all'Autorità di sorveglianza degli incidenti interessanti la sicurezza o la regolarità dell'esercizio, ovvero per non aver inviato nei termini stabiliti dalla normativa vigente del previsto rapporto sull'incidente completo dei provvedimenti eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare nonché quanto altro disposto dall'articolo 93 del D.P.R. 753/1980; salvo il caso di servizio di pubblico trasporto esercitato in regime di gestione commissariale governativa, l'esercente è civilmente obbligato, in solido con i Direttori o i Responsabili dell'esercizio.

3. Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico ed agli impianti a fune in servizi privato, da parte di persone estranee al servizio o comunque sprovviste di eventuale specifica autorizzazione ivi compresi i passeggeri, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1 ter, sono:

a) da euro 70 a euro 210, e nel caso in tali luoghi vi siano apposti appositi cartelli di divieto da euro 300 a euro 1.400, alle persone estranee al servizio sprovviste di specifica autorizzazione che si introducono nelle aree, recinti, locali, pertinenti ad impianti a fune, ascensore o tappeti mobili e qualsiasi loro altra pertinenza o dipendenza per le quali l'esercente non ne abbia determinato l'apertura al pubblico, nonché nei veicoli in sosta;

b) da euro 70 a euro 210, alle persone estranee al servizio è vietato attraversare i binari o le piste delle funicolari terrestri e le corsie o vie di corsa dei veicoli o altro materiale mobile presso le stazioni delle funicolari aeree. Detta norma non si applica alle fermate su pubbliche vie di funicolari terrestri, nonché alle linee o tratti di linee delle funicolari terrestri in sede promiscua;

c) da euro 100 a euro 300, ai viaggiatori che utilizzano un impianto a fune, un ascensore o un tappeto mobile, che si comportano in maniera da arrecare pericolo ad altre persone o danni ed in ogni caso che non si uniformano, strettamente, agli obblighi ed ai divieti resi manifesti con apposito avviso dall'esercente ai sensi dell'articolo 41 comma 1 bis;

d) da euro 70 ad euro 210, con la possibilità di pagamento in misura ridotta di euro 70 cui all'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, in aggiunta alle tasse e sopratasse dovute ed alle eventuali spese di notifica, ai viaggiatori che prendono posto nei veicoli, negli ascensori o sui tappeti mobili, essendo sprovvisti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, ove previsti, nonché nei casi di cui all'articolo 23 del DPR 753/1980. I titoli di viaggio contraffatti o alterati sono ritirati dal personale di controllo ed il trasgressore è soggetto, oltre alla sanzione sopradescritta, anche alle norme vigenti per

questo specifico reato;

e) da euro 150 ad euro 1.500 qualora l'infrazione si configura nell'aver gettato un oggetto qualsiasi dal veicolo in movimento;

f) da euro 70 a euro 210 qualora l'infrazione si configura nell'aprire le porte esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi. Questo divieto non si applica quando il servizio di trasporto è caratterizzato da veicoli in moto continuo e regolato da norme particolari;

g) da euro 70 a euro 210 qualora l'infrazione si configura nel salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio viaggiatori o da aperture diverse da quelle all'uso destinate;

h) da euro 150 ad euro 1.500 qualora l'infrazione si configura, salvo il caso di grave e incombente pericolo, nell'aver azionato i freni di emergenza, i segnali di allarme, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli, alla partenza, all'arrivo o lungo la linea, e come tale evidenziato;

i) da euro 70 a euro 210 a chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio di impianti a fune, ascensori, e tappeti mobili senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio;

j) da euro 150 a euro 1.500 a chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio di impianti a fune, ascensori, e tappeti mobili tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, ovvero quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lanciati oggetti contro infrastrutture e veicoli o imitati i segnali;

k) da euro 100 a euro 300 a chiunque violi le disposizioni dell'articolo 39 del D.P.R. 753/1980;

l) da euro 500 a euro 1.500 a chiunque violi le disposizioni dell'articolo 46, comma 1 e comma 2, del D.P.R. 753/1980 sul mantenere inalterate le ripe dei fondi laterali alle linee di trasporto a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico;

m) da euro 300 a euro 3.000 ai trasgressori del divieto di taglio dei boschi laterali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l).

n) da euro 900 a euro 2.700 a chiunque violi le disposizioni dell'articolo 47, comma 1 e comma 2, e articolo 51 del D.P.R. 753/1980;

o) da euro 100 a euro 300 a chiunque violi le disposizioni degli articoli 52, 53, 56, 57, 58, 59 e 65 del D.P.R. 753/1980;

p) da euro 400 a euro 1.200 a chiunque violi le disposizioni dell'articolo 66, comma 3 e comma 4, del D.P.R. 753/1980.

4. Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza delle piste sono:

a) da euro 500 a euro 1.500 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 5, della presente legge, inerente il trasporto di minori di anni 10;

b) quelle previste al Capo III del D.Lgs. 40/2021;

c) quelle previste D.Lgs. 40/2021 escluso il Capo III.

5. Nel caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono raddoppiate fatta salva diversa indicazione.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dalla Regione con le procedure previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). In assenza dei soggetti preposti, dalle normative vigenti, all'accertamento delle violazioni, il personale addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico, nonché il personale operativo delle piste di cui all'art. 38 deve procedere alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni. Per la legalità di tali verbali, il personale deve essere giurato nelle forme di legge.

7. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 71, commi 1 e 5, e all'articolo 94, comma 1, del D.P.R. 753/1980 con le procedure previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, i funzionari dell'amministrazione regionale, secondo le competenze di cui all'art. 4 della presente legge, accertano, mediante processo verbale, le infrazioni di cui ai precedenti comma 1, 2 e 3.

8. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 4 sono irrogate dai Comuni competenti per

territorio, con le procedure previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Per le aree sciabili che si estendono sul territorio di più Comuni è competente il Comune del luogo in cui si è verificata la violazione; I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al Comune che irroga la sanzione.

9. I soggetti appartenenti ai Corpi di polizia locale adibiti all'accertamento delle violazioni di cui al comma 4 sono adeguatamente formati mediante il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di pattugliatore di cui all'articolo 147 della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, ovvero con formazione equipollente.

10. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 40/2021, le violazioni di cui al comma 4, lettere a) e b) sono accertate dal Corpo forestale regionale, nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 14 maggio 2021 n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021). In assenza dei soggetti preposti, dalle normative vigenti e dal presente comma, provvede all'accertamento delle violazioni il personale operativo delle piste di cui all'art. 38 che deve procedere alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni.>>.

Nota a commento: L'emendamento riorganizza l'articolo elencando le sanzioni raggruppandole in funzione del soggetto che commette l'infrazione. Il comma 6 e successivi chiariscono chi sono i soggetti che escutono le sanzioni ed i soggetti che accertano e verbalizzano le sanzioni con particolare attenzione a quanto previsto dal DPR 753/1980 art. 71, comma 1, 2 e 5, e art. 94, comma 1. In particolare il comma 9 in linea con i principi del DPR 753/1980 art. 71, comma 2 e considerato che durante le ore di chiusura degli impianti e delle piste le forze di polizia non svolgono servizio in tali siti, permette a titolo esemplificativo e non esaustivo all'accertamento e la verbalizzazione dell'infrazione durante la battitura delle piste.

#### HONSELL

##### Emendamento aggiuntivo (45.1) **DECADUTO**

Dopo il comma 7 si aggiungono i seguenti:

<<7 bis. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 42 bis è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a valere sulla Missione n. () - Programma n. () - Titolo n. () dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. (NI)

7 ter. Agli oneri derivanti dal comma 7 bis si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. (970043/S)>>.

#### GIUNTA REGIONALE

##### Subemendamento modificativo dell'emendamento 46.1 (46.0.1) **APPROVATO**

Alla lettera o) dell'emendamento 46.1 le parole: <<i commi 1 e 2>> sono sostituite dalle parole: <<i commi 1, 2 e 44>>.

Nota a commento: Si tratta di una modifica meramente tecnica relativa alle catene abrogative.

#### GIUNTA REGIONALE

##### Emendamento sostitutivo (46.1) **APPROVATO**

L'articolo 46, è sostituito dal seguente:

<<Art. 46  
(Abrogazioni)

1. In particolare sono abrogate:

- a) la legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci);
- b) l'articolo 24 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, (Programmazione, progettazione e finanziamento in materia di lavori pubblici ed urbanistica);

- c) la legge regionale 8 gennaio 1983, n. 1 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, nonché della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, concernenti il settore dei trasporti);
- d) la legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, e successive modifiche, concernente la disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e integrazione alla legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, concernente le provvidenze per l'incremento del turismo nel territorio montano della regione);
- e) il comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale);
- f) la legge regionale 8 luglio 1991, n. 26 (Modifiche della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 concernente "Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone" e della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 concernente "Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della Regione Friuli - Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico");
- g) l'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 32 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi in materia di viabilità, trasporti, pianificazione territoriale e tutela della flora spontanea);
- h) gli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
- i) la lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), è abrogata al fine di permettere ai direttori e responsabili dell'Esercizio di sottoporsi alle visite mediche prescritte dalla normativa vigente nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- j) la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003);
- k) il comma 35 dell'articolo 2 della regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010);
- l) i commi 20, 21, 27 e 28 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015);
- m) l'articolo 19 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi);
- n) l'articolo 2, comma 26 della Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);
- o) i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016);
- p) l'articolo 1, comma 46 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili);
- q) l'articolo 21 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale);
- r) il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali);
- s) il comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021);
- t) il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);
- u) l'articolo 2, comma 3 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

v) il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024).

#### GIUNTA REGIONALE

Emendamento sostitutivo (Emendamento Titolo) **APPROVATO**

Il Titolo del disegno di legge n. 169 è sostituito dal seguente:

<<Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).>>.

Nota a commento: La modifica del Titolo del DDL in esame è frutto dell'esame svoltosi in sede consiliare e mira a ridefinire, anche tenuto conto delle modifiche introdotte al testo del DDL sempre in ossequio di alcune osservazioni sviluppatesi nel corso dell'esame in commissione, l'ambito di intervento del DDL stesso che riguarda in via non più esclusiva la montagna nel suo ambito strettamente invernale o legato alla pratica degli sport sulla neve.